

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1639-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 31 maggio 2002

(Relatore: **CARRARA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEIANA, PISAPIA, MASCIA

Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine

Presentata il 24 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è stata esaminata dalla I Commissione Affari costituzionali a seguito della richiesta di inserimento nel calendario dei lavori della Commissione stessa avanzata dal gruppo di Rifondazione comunista; nell'avanzare tale proposta i colleghi appartenenti a questo gruppo evidenziavano la necessità di rispondere ad alcune esigenze riscontrate in occasione di alcune recenti manifestazioni pubbliche.

A tal fine, l'articolo 1 della proposta di legge dispone, in via generale, l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio per il personale delle forze di polizia, ad ordinamento sia civile sia militare, che risulti impegnato in attività di servizio di ordine pubblico. Ad integrazione dell'articolo 1, il successivo articolo 2 prevede, nei casi eccezionali in cui il personale non indossi la divisa, l'obbligo di indossare indumenti che l'identifichino a distanza quale appartenente a un corpo di polizia.

Per quanto riguarda in particolare i funzionari che dirigano operazioni di pubblica sicurezza, l'articolo 3 fa obbligo agli stessi di portare la fascia tricolore « o altro evidente segno distintivo ».

L'articolo 4, al fine di consentire l'identificazione dei funzionari ed agenti di polizia anche quando operino indossando i regolamentari caschi di protezione, prevede che ogni casco riporti a tale scopo una sigla univoca, e che in un apposito registro si tenga nota della corrispondenza tra casco e personale assegnatario. L'articolo vieta, infine, l'uso di caschi assegnati ad altri e il ricorso a mezzi di protezione che non consentano l'identificazione.

Il successivo articolo 5 fa divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé armi, indumenti o equipaggiamenti che non siano previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, o che

siano stati modificati. Si prevede inoltre il divieto di portare, in occasione di operazioni di ordine pubblico, indumenti o segni distintivi atti a identificare altre categorie di soggetti, come i giornalisti o il personale addetto ai servizi di soccorso.

L'articolo 6, infine, sanziona penalmente tutti gli obblighi e i divieti recati dal provvedimento. La pena consiste in ogni caso nella reclusione da tre mesi a un anno; si stabilisce inoltre che le infrazioni ai divieti previsti dall'articolo 5 comportano un aumento della pena.

Illustrato il contenuto del provvedimento, si può constatare, così come evidenziato già nel corso dell'esame in sede referente in Commissione, come non appaiano giustificate le preoccupazioni che hanno ispirato la presentazione della presente proposta di legge in quanto la normativa attuale già prevede sostanzialmente gli obblighi che si vorrebbero introdurre.

Anche da parte del rappresentante del Governo in Commissione, si è affermato come non sia necessario un simile intervento legislativo in ragione di due ordini di motivazioni. In primo luogo, le disposizioni che si vorrebbero introdurre sono già sostanzialmente presenti nell'ordinamento; in secondo luogo, gli eventuali miglioramenti alla normativa in esame non sembrano richiedere necessariamente un intervento con atto di natura legislativa, se non limitatamente alla previsione delle sanzioni penali che comunque la Commissione, anche in conformità al parere espresso dalla II Commissione Giustizia, non ritiene congrue per le fattispecie prese in esame.

Per tutte queste considerazioni, la Commissione propone all'Assemblea la reiezione della proposta di legge in esame.

Nuccio CARRARA, *Relatore*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge A.C. 1639, contenente norme in materia di identificazione delle forze di polizia;

osservato che il provvedimento in esame dispone in via generale, l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio per il personale delle forze di polizia, ad ordinamento sia civile sia militare, che risultino impegnate in attività di servizio di ordine pubblico, nonché una serie di ulteriori obblighi volti ad assicurare l'identificabilità delle forze di polizia impegnate nelle suddette attività;

rilevato che il nostro ordinamento già prevede, per le forze dell'ordine, l'obbligo di indossare l'uniforme e, nei casi in cui sia consentito eccezionalmente l'uso dell'abito civile, di rendersi riconoscibili;

osservato, altresì, che l'inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento in esame è sanzionata penalmente con una pena che appare particolarmente severa, anche in considerazione della eccessiva genericità della formulazione dell'articolo 2 che consente, in casi eccezionali, di derogare agli obblighi in questione,

per quanto di competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 6 ovvero sia sostituita la sanzione ivi contemplata con altra di natura amministrativa.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione Difesa,

esaminata la proposta di legge C. 1639,

esprime

PARERE CONTRARIO

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

ART. 2.

1. Il personale, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che dovesse eccezionalmente non indossare la divisa, dovrà portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente anche a distanza come appartenente ad un corpo di polizia, secondo quanto determinato dai decreti di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia, secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, o di indossare caschi assegnati ad altri.

ART. 5.

1. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

2. In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle forze di polizia, anche se autorizzato ad operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

ART. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dall'articolo 5.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0028030